Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 5 agosto 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1976, n. **1074**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Fratelli Giuseppe, Vitaliano, Tullio e Mario Confalonieri », in Milano.

N. 1074. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Fratelli Giuseppe, Vitaliano, Tullio e Mario Confalonieri », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1977
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1977, n. **475**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 599, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica presso la prima facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

Art. 600. — La scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, conferisce il titolo di specialista in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica a laureati in medicina e chirurgia, è istituita presso l'istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica dell'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia.

La direzione della scuola è affidata al titolare di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica di detta Università.

La scuola dispone delle attrezzature, delle opportunità didattiche dell'istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

Art. 601. — Durante il corso, che ha la durata di tre anni, le lezioni relative alle materie indicate nel piano verranno integrate da esercitazioni di ricerca diagnostica differenziale, di ricerca ecologica, di valutazione medico-biologica e di controllo tecnico dei limiti di sicurezza nel lavoro. Tali esercitazioni saranno collegate a visite didattiche negli ambienti di lavoro. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni e alle visite negli ambienti di lavoro è obbligatoria secondo le modalità che saranno enunciate dalla direzione del corso e avranno per fine la programmazione e la organizzazione pratica della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica nel lavoro agricolo, artigianale e industriale.

Al terzo anno di corso le esercitazioni si svolgeranno sotto forma di ricerche di gruppo interdisciplinare per la costruzione e la validazione di modelli operativi.

Art. 602. — Il numero massimo degli iscritti è di 12 per anno di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione avverrà per titoli ed esami.

Art. 603. — Alla fine di ogni anno i medici chirurghi specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento annuale.

Art. 604. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica che deve essere approvato dalla direzione della scuola.

La dissertazione deve essere presentata per l'approvazione almeno un mese prima delle prove di esame. Le commissioni per gli esami di profitto e gli esami di diploma saranno nominate secondo le norme generali.

Art. 605. — Il piano di studio è il seguente:

1° *Anno*:

dottrina generale della medicina preventiva;
dottrina generale della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

2° *Anno*:

ecologia umana e ecologia medica dei lavoratori;
tossicologia dei lavoratori;
basi biologiche, cliniche, medico legali per l'abilitazione e la riabilitazione al lavoro specifico;
definizione biologica, medica, psicofisiologica dei limiti di sicurezza consentiti nel lavoro.

3° *Anno*:

organizzazione e metodologia della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica in funzione dei rischi connessi al lavoro nell'uomo e nella donna nell'età evolutiva, nell'età adulta e nella senescenza.

Dopo l'art. 766, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria e diabetologia e malattie del ricambio presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria

Art. 767. — E' istituita presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli la scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria.

Art. 768. — La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Art. 769. — Possono accedere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia, il numero massimo degli iscritti è di cinque per ogni anno di corso. L'ammissione viene stabilita mediante una prova scritta.

Art. 770. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia funzionale dell'apparato respiratorio;
2) fisiomeccanica della respirazione;
3) le funzioni respiratorie ai vari livelli;
4) le funzioni del circolo polmonare;
5) attività non respiratorie del polmone;
6) metodologia di indagine della funzionalità respiratoria;
7) i farmaci del respiro.

2° *Anno*:

1) inquadramento generale e diagnostico di patologia bronco-pleuro-polmonare;
2) le alterazioni funzionali respiratorie in patologia bronco-pleuro-polmonare;
3) l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici, clinici e terapeutici;
4) fisiopatologia cardiocircolatoria nei broncopneumopatici;
5) le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici.

3° *Anno*:

1) terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria;
2) terapia strumentale della insufficienza respiratoria;
3) metodologie di rieducazione funzionale respiratoria;
4) la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti;
5) terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici;
6) terapia d'urgenza delle sindromi disfunzionali respiratorie;
7) prevenzione e cura dell'invalidità respiratoria.

I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato, da esercitazioni pratiche e da conferenze.

Art. 771. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle conferenze scientifiche, nonché ai turni di internato.

Art. 772. — Gli allievi hanno l'obbligo di sostenere nel corso dell'anno accademico un colloquio sul programma delle materie di insegnamento del rispettivo anno.

Art. 773. — Alla fine dell'anno accademico l'allievo dovrà sostenere un esame unico su tutte le materie di insegnamento del corso.

Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente.

Art. 774. — Alla fine del terzo anno, oltre gli esami speciali, l'iscritto dovrà sostenere un esame di diploma.

I candidati al diploma dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal direttore o da uno degli insegnanti della scuola.

Art. 775. — Per quanto non previsto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione contenute nel vigente statuto dell'Università degli studi di Napoli.

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

Art. 776. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, con sede nell'istituto di semeiotica medica.

Art. 777. — La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. Gli anni del corso necessari per il conseguimento del diploma sono tre.

Art. 778. — Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di trenta unità ripartiti nei tre anni di corso. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Art. 779. — Le materie del corso sono le seguenti e così distribuite:

1° *Anno*:

1) anatomia e citomorfologia funzionale;

2) elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;

3) metodi di analisi chimica qualitativa e quantitativa;

4) patologia molecolare;

5) fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;

6) elementi di biometria e di statistica (complementare);

7) auxologia e auxopatie metaboliche (complementare).

2° *Anno*:

1) patologia sperimentale metabolica;

2) semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;

3) clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I);

4) medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;

5) neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);

6) fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).

3° *Anno*:

1) clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II);

2) farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio;

3) dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;

4) elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

5) terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

6) oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

Art. 780. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti e tre gli anni del corso, sotto forma di permanenza costante durante le ore di attività scientifica ed assistenziale, con presenza giornaliera nei vari reparti.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 781. — Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Art. 782. — Le tasse di immatricolazione e di iscrizione e la soprattassa annuale per gli esami di profitto saranno eguali a quelle delle altre scuole di specializzazione presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6.000, a norma della legge n. 1551, art. 7, del 18 dicembre 1951.

L'importo dei contributi annuali generali per il laboratorio, le esercitazioni pratiche ed il materiale didattico sarà determinato dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1977
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1977, n. 476.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale alla facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa venne assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di elettrotecnica, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 22 dicembre 1976, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di scienza delle costruzioni (3ª cattedra), in considerazione dell'elevato numero di studenti (750) iscritti al relativo corso;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa per il raddoppiamento della cattedra di elettrotecnica è trasferito al raddoppiamento della cattedra di scienza delle costruzioni della stessa facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1977
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. **477.**

Autorizzazione all'istituto farmacologico « Filippo Serpero », in Milano, ad accettare un'eredità.

N. 477. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto farmacologico « Filippo Serpero », in Milano, viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Anita Barigozzi ved. Serpero con testamenti olografi rispettivamente in data 25-28 ottobre 1965, 7 aprile 1966, 27 settembre 1967, 1° giugno 1968, 3 aprile 1969, 29 novembre 1969, 4 aprile 1970, 20 dicembre 1970, pubblicati con atto pubblico in data 20 luglio 1973, n. 21176 di repertorio, a rogito dott. Antonio Mascheroni, notaio in Milano, costituita da beni mobili, immobili e titoli azionari per un valore di L. 1.400.000.000 circa, con l'obbligo di adempiere ad alcuni legati.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1977
Registro n. 86 *Istruzione, foglio n.* 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **478.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Reparata e di S. Barnaba, in Marradi.

N. 478. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modigliana 1° settembre 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Reparata, in località Badia del Borgo del comune di Marradi (Firenze), e di S. Barnaba, in località Gamogna dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. **479.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta, di S. Lorenzo e del Cuore Immacolato di Maria, in Frontone.

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fano e Fossombrone, amministratore apostolico di Cagli e Pergola 1° settembre 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria Assunta, in località Castello del comune di Frontone (Pesaro-Urbino), di S. Lorenzo in Pantano, in frazione Foce, con quella del Cuore Immacolato di Maria, ambedue nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 288

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. **480.**

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 480. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 76.000.000, un immobile sito in Mestre (Venezia), costituito da un locale al piano terra, dello stabile denominato « Condominio Vecchia Darsena », in via Manin, ai numeri civici 113-115-117, come da atto di compravendita 28 ottobre 1974.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 392

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Sostituzione del presidente del consiglio di amministrazione del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939, n. 973, che istituisce il consiglio d'amministrazione del lotto e ne determina la composizione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, che modifica l'art. 75 predetto;

Visto il decreto ministeriale n. 548764 del 13 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti il successivo 5 novembre, registro n. 55 Finanze, foglio n. 253, con cui il dott. Dante Basile, nella sua qualità di direttore generale reggente della Direzione generale per le entrate speciali, è stato nominato presidente del consiglio d'amministrazione sopradetto;

Visto il decreto ministeriale n. 96729 del 27 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il successivo 13 dicembre, registro n. 48 Finanze, foglio n. 174, con cui il dott. Carlo Bonavita, allora direttore di divisione e in atto dirigente superiore presso la Direzione generale per le entrate speciali, è stato nominato membro del consiglio di amministrazione del lotto;

Visto il decreto ministeriale n. 131078 del 6 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il successivo 7 marzo, registro n. 9 Finanze, foglio n. 42, con cui il dott. Carlo Caruso, allora direttore di sezione e in atto primo dirigente, è stato nominato membro del consiglio d'amministrazione del lotto;

Visto il decreto ministeriale n. 169074 del 31 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno successivo, registro n. 23 Finanze, foglio n. 130, con cui il ricevitore del lotto Craus Giulio è stato nominato membro del consiglio d'amministrazione del lotto;

Visto il decreto ministeriale n. 529022 del 30 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il successivo 29 ottobre, registro n. 85 Finanze, foglio n. 274, con cui l'aiuto ricevitore del lotto De Angelis Alfredo è stato nominato membro del consiglio d'amministrazione del lotto;

Visto il decreto ministeriale n. 544692 dell'8 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti il successivo 26 giugno, registro n. 35 Finanze, foglio n. 180, con cui il consi-

gliere dott. Giuseppe Scala è stato nominato segretario del consiglio d'amministrazione del lotto a decorrere dal 3 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1977, con cui il dott. Valentino Verga è stato nominato direttore generale della Direzione generale per le entrate speciali, in sostituzione del direttore generale reggente dott. Dante Basile;

Decreta:

Il dott. Valentino Verga, direttore generale della Direzione generale per le entrate speciali, è nominato a decorrere dal 21 aprile 1977, in sostituzione del dott. Dante Basile, presidente del consiglio d'amministrazione del lotto.

Il presente decreto è soggetto a registrazione presso la Corte dei conti.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1977
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 154

(8331)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, numero 1635;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1976 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione del Fondo anzidetto;

Vista la lettera con la quale il rag. Wuk Banchelli, nominato membro del consiglio di amministrazione medesimo in rappresentanza degli spedizionieri su designazione della Federazione nazionale spedizionieri, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Federazione nazionale spedizionieri ha designato il rag. Giovanni Bellicchi in sostituzione del rag. Wuk Banchelli;

Ritenuta la opportunità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Giovanni Bellicchi è nominato membro del consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, in rappresentanza degli spedizionieri ed in sostituzione del rag. Wuk Banchelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8334)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1977.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1976 relativo alla ricostituzione del collegio sindacale del Fondo anzidetto;

Vista la lettera con la quale il dott. Guido Pisani, nominato membro del collegio sindacale medesimo in rappresentanza dei datori di lavoro su designazione della Federazione nazionale spedizionieri, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Federazione nazionale spedizionieri ha designato il sig. Giovanni Lunghi in sostituzione del dott. Guido Pisani;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giovanni Lunghi è nominato membro del collegio sindacale del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. Guido Pisani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8335)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1977.

Disposizioni applicative della regolamentazione comunitaria sulle operazioni di taglio e di vinificazione nelle zone franche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i regolamenti (CEE) n. 3168 del consiglio del 21 dicembre 1976 e n. 643 della commissione del 29 marzo 1977, che stabiliscono rispettivamente le condizioni di taglio e di vinificazione nelle zone franche del territorio geografico della Comunità di prodotti del settore vinicolo, originari dai Paesi terzi, e le relative modalità di applicazione;

Considerato che, ai sensi dei succitati regolamenti, gli operatori che intendono effettuare le ammesse operazioni di taglio e vinificazione debbono presentare, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, apposita domanda alle autorità competenti designate dagli Stati membri, costituendo cauzione nelle misure stabilite dal citato regolamento (CEE) n. 643/77;

Attesa la necessità di designare gli organi competenti a ricevere la suindicata domanda e di indicare, nel contempo, le complementari modalità per la costituzione della cauzione prevista;

Decreta:

Art. 1.

La domanda, intesa ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3168/76 del consiglio del 21 dicembre 1976, deve essere presentata all'Istituto sperimentale per la viticoltura - Servizio repressione frodi - Conegliano Veneto.

Detto ufficio, accertata la sussistenza delle garanzie richieste dalla succitata norma comunitaria, dispone l'accoglimento della medesima, dandone immediata comunicazione all'ufficio doganale competente per territorio, per gli adempimenti ad esso riservati.

Art. 2.

La cauzione prevista dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 643/77 della commissione del 29 marzo 1977 è costituita mediante deposito provvisorio presso una sezione di tesoreria provinciale, ovvero mediante fidejussione bancaria, da prestarsi da una delle aziende di credito abilitate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635.

Detta cauzione deve essere prestata a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Le quietanze dei depositi provvisori e i titoli fidejussori vanno allegati alla domanda di cui al precedente articolo.

Art. 3.

In caso di inosservanza delle prescrizioni comunitarie all'uopo previste, la cauzione prestata sarà incamerata a favore dell'erario su disposizione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le inosservanze suddette saranno segnalate dagli uffici doganali competenti all'Istituto sperimentale, di cui all'art. 1, per la dovuta comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1977

Il Ministro: MARCORA

(8506)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1977.

Approvazione della convenzione di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, che in applicazione dell'art. 35, lettera *d*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha stabilito le forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale cui sono soggetti i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;

Visti gli articoli 8, primo comma, e 16, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, che hanno disposto che i contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, siano versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede a ripartirli tra gli enti interessati;

Visti altresì gli articoli 16, commi terzo e quarto, e 22 del medesimo decreto, che hanno stabilito che le spese comuni di gestione sostenute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quale ente percettore dei contributi, nonché delle somme riscosse a titolo di interessi di mora e di sanzioni civili sono ripartiti tra l'Istituto stesso, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, secondo criteri da determinarsi con convenzione;

Considerato che l'art. 17 di tale decreto ha stabilito che la convenzione di cui al precedente art. 16 è approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Esaminata la convenzione predisposta dagli istituti interessati e sottoscritta in data 24 novembre 1976;

Esaminate le deliberazioni dei consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, n. 62 del 9 maggio 1975, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, n. 95/A del 7 ottobre 1975, della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, n. 65 del 23 maggio 1975, e le deliberazioni dei commissari straordinari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, n. 218 dell'8 settembre 1975, della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, n. 34 del 20 giugno 1975;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata, a norma degli articoli 16 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, per la ripartizione delle spese comuni di gestione sostenute e delle somme riscosse a titolo di interessi di mora e di sanzioni civili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, quale ente percettore dei contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 9 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8345)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Sostituzione di un componente il comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 36 di detta legge che ha istituito un « Fondo interbancario di garanzia » con personalità giuridica e gestione autonoma ed ha previsto quali organi per la gestione autonoma del suddetto fondo un comitato amministrativo ed un collegio sindacale.

Visto l'art. 10 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, che ha previsto, tra l'altro, l'integrazione del suddetto comitato con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto l'art. 36 sopra citato il quale stabilisce che i componenti del comitato amministrativo e del collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e che con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del comitato;

Visti i propri decreti in data 19 luglio 1976 e 7 maggio 1977, con i quali sono stati nominati gli attuali componenti il comitato amministrativo, tra cui il dott. Paolo Petrina, in rappresentanza degli istituti operanti nel settore del credito agrario aventi circoscrizione nazionale o regionale;

Considerato che il predetto dott. Petrina non può più adempiere al mandato affidatogli in quanto cessato dal servizio ed occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Armando Pasqua è nominato componente il comitato amministrativo del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in rappresentanza degli istituti operanti nel settore del credito agrario aventi circoscrizione nazionale o regionale in sostituzione del dott. Paolo Petrina.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti nominati con i decreti in data 19 luglio 1976 e 7 maggio 1977, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(8329)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XLI Salone internazionale delle calzature, delle concerie degli articoli per calzature e degli accessori per l'industria calzaturiera e conciaria IX Micam », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XLI Salone internazionale delle calzature, delle concerie degli articoli per calzature e degli accessori per l'industria calzaturiera e conciaria IX Micam », che avrà luogo a Milano dal 10 al 14 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 luglio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(8205)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Modificazione allo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 10 marzo 1976 e 3 marzo 1977 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 27 marzo 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'articolo 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dalla obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità, o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(8202)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1977.

Retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1974, che fissa salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni medie convenzionali stabilite con il predetto decreto;

Sentiti il Ministero della marina mercantile, l'INAIL, nonché le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione (lavoratori permanenti, avventizi ed occasionali, di cui agli articoli 150 e 194 del regolamento al codice della navigazione medesima) viene fissata per il periodo dal 30 giugno 1977 al 29 giugno 1980, nelle seguenti misure:

per le compagnie portuali (lavoratori permanenti ed avventizi): L. 15.500 giornaliere;

per i gruppi portuali: L. 8.000 giornaliere.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità temporanea è uguale alla indicata retribuzione convenzionale e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Inoltre, ai sensi degli articoli 30 (primo comma) e 41 del richiamato testo unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale: per i lavoratori portuali permanenti, alla retribuzione convenzionale giornaliera di cui sopra, moltiplicata per il coefficiente 16 a mese e 192 ad anno; per gli avventizi ed occasionali, la rispettiva retribuzione convenzionale moltiplicata per le giornate di presenza (indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguite per ogni presenza).

Roma, addì 16 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8346)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1977.

Autorizzazione alla sezione di Siracusa della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 8 settembre 1975, con il quale la sezione di Siracusa della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 9 maggio 1977, con la quale la predetta sezione ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Siracusa della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto, a vela o a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Siracusa della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(8347)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca con effetto dal 1° aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 19 maggio 1977 e 20 maggio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 14 febbraio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 16 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8598)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Max Novo Italia, in Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Max Novo Italia, con sede in Novara, con effetto dal 3 giugno 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Max Novo Italia, con sede in Novara, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8336)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Max Novo Italia, in Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Max Novo Italia, con sede in Novara, con effetto dal 3 giugno 1976;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Max Novo Italia, con sede in Novara, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8337)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati Lastex Elastofibre, in Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filati Lastex Elastofibre di Bergamo, con effetto dal 30 giugno 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati Lastex Elastofibre di Bergamo, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8457)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi operanti nella provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi operanti nella provincia di Pescara con effetto dal 1° ottobre 1975;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività e riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui allo art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività e riduzione di personale da aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi operanti nella provincia di Pescara, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8455)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati Lastex Elastofibre, in Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filati Lastex Elastofibre di Bergamo, con effetto dal 30 giugno 1976;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati Lastex Elastofibre di Bergamo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8458)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio veronese F.lli Tiberghien S.p.a., in Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio veronese F.lli Tiberghien S.p.a. di Verona, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio veronese F.lli Tiberghien S.p.a. di Verona, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8460)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigma mineraria, in Storo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sigma mineraria di Storo (Trento), con effetto dal 1° settembre 1976;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigma mineraria di Storo (Trento), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8459)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi operanti nella provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;
Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle imprese industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi operanti nella provincia di Pescara, con effetto dal 1° ottobre 1975;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi operanti nella provincia di Pescara;
Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;
Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 11 marzo 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi operanti nella provincia di Pescara, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 26 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8456)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1977.

Approvazione dei modelli AA4/1 e AA5/1 di domande di attribuzione del numero di codice fiscale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al numero di codice fiscale dei contribuenti;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976, con il quale si stabilisce che le domande di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche e da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere redatte in conformità ai modelli AA4 e AA5, allegati 1 e 2 allo stesso decreto;
Ravvisata la necessità di sostituire i suddetti modelli;

Decreta:

Articolo unico

MODELLI DI DOMANDA DI ATTRIBUZIONE
DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

Sono approvati i modelli AA4/1 e AA5/1, allegati 1 e 2 al presente decreto, concernenti le domande di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare, a decorrere dal 1° ottobre 1977, rispettivamente da parte delle persone fisiche e da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche, in sostituzione dei modelli indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO N. 1

Mod. AA4/1

Parte riservata all'ufficio	UFFICIO IMPOSTE DI .... DATA ....

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
(PERSONE FISICHE) DOMANDA N.

Il contribuente era presente, in qualità di dichiarante o figlio minore possessore di reddito proprio, nella dichiarazione dei redditi 1975, Mod. 740, oppure ha presentato, relativamente al 1975, il solo Mod. 101? Si ☐ No ☐

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda indicare il modello presentato . . . . 740 ☐ 101 ☐

Presso quale Ufficio distrettuale delle imposte dirette il precedente modello (740 o 101) è stato presentato? ....

QUADRO A	DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE			
DATI IDENTIFICATIVI	1 COGNOME (a)		2 NOME (per esteso) (b)	
	3 SESSO (M o F)	4 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA (c)	5 PROV. DI NASCITA (sigla) (d)	6 DATA DI NASCITA: giorno / mese / anno
	7 DENOMINAZIONE DITTA (eventuale) (e)		8 DESCRIZIONE ATTIVITÀ (f)	
RESIDENZA ANAGRAFICA O, SE DIVERSO, DOMICILIO FISCALE (g)	9 C.A.P.	10 COMUNE (senza abbreviazioni)		11 PROV. (sigla)
	12 VIA o PIAZZA			13 N. CIVICO

FIRMA DEL CONTRIBUENTE

Data ....

Parte riservata all'Ufficio	
	Il contribuente è stato trovato nella rubrica ed i dati anagrafici sono completi ed esatti [1]
	Il contribuente è stato trovato nella rubrica ma i dati anagrafici non corrispondono . . . [2]
	Il contribuente non è stato trovato nella rubrica [3]
	L'IMPIEGATO ....

DATA .... DOMANDA N.

L'IMPIEGATO ....

AVVERTENZE

Il modello deve essere presentato nel periodo 1° ottobre-30 novembre 1977 da coloro che non hanno ricevuto il certi-to di codice fiscale entro il 30 settembre 1977 e che rientrano nelle seguenti categorie:

- Contribuenti che hanno presentato il Mod. **740** relativo al 1975, sia se dichiaranti sia se figli minori possessori di dito proprio;
- Contribuenti che hanno presentato il solo Mod. **101** relativo al 1975.

Ufficio competente a ricevere la domanda è l'ufficio distrettuale delle Imposte Dirette presso cui è stata presentata, od ata, la dichiarazione dei redditi 1975 (Mod. **740** o Mod. **101**); nel caso in cui tale ufficio fosse stato soppresso è com-ente a ricevere la domanda l'ufficio che ne ha assorbito i compiti.
Il modello deve essere inoltre presentato, a partire dal 1° dicembre 1977, da tutti coloro che, essendone sprovvisti, neces-no del numero di codice fiscale.
Ufficio competente in questo secondo caso è un qualsiasi ufficio distrettuale delle Imposte Dirette.
Apposite sanzioni sono previste a carico del contribuente nel caso di false indicazioni di dati sulla presente domanda.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello.
Le notizie vanno riportate nella domanda senza alcuna abbreviazione (esempio: GIANCARLO o GIAN CARLO e non G. CARLO, ıTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V. ecc.).

a) Cognome: il cognome ed il nome devono essere trascritti senza l'indicazione dei titoli onorifici, di studio e di qualsiasi altra ıra; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.

b) Comune di nascita: indicare per esteso il Comune di nascita; nel caso in cui il luogo di nascita sia in uno Stato estero in-ıre tale Stato.

c) Provincia di nascita: indicare la sigla automobilistica (per ROMA = RM); in caso di nascita in uno Stato estero, la casella e essere lasciata in bianco.

d) Data di nascita: deve essere trascritta in forma numerica; relativamente all'anno vanno indicate le ultime due cifre (ad mpio 1942 = 42).

e) Denominazione ditta: va indicata nel caso in cui il contribuente sia titolare di una ditta individuale.

f) Descrizione attività: in caso di più attività, indicare quella prevalente.

g) Residenza anagrafica o, se diverso, domicilio fiscale: il domicilio fiscale normalmente coincide con la residenza ana-fica; è diverso da questo se è stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria; per i non identi, il domicilio fiscale è stabilito nel comune in cui si è prodotto il reddito o, nel caso di reddito prodotto in più comuni, quello in cui si è prodotto il reddito più elevato.

ALLEGATO N. 2

Mod. **AA5/1**

Parte riservata all'ufficio	UFFICIO IMPOSTE DI .... DATA .... MOD. 8 N. ....

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Il soggetto è dichiarante IVA? . . . . Si ☐ No ☐

Il soggetto ha già ricevuto il certificato di attribuzione del numero di codice fiscale? . . . . Si ☐ No ☐

Il soggetto ha presentato dichiarazione dei redditi (Modd. **750, 760** o **770**) nell'anno 1976 e/o 1977? Si ☐ No ☐

QUADRO A — DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI	1 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (a)	
	2 SIGLA (eventuale)	3 DESCRIZIONE ATTIVITÀ
	4 CODICE ATTIVITÀ (b)	5 CODICE NATURA GIURIDICA (c)	6 EVENTUALE TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO (d) entro il giorno mese
SEDE LEGALE O EFFETTIVA (e)	7 C. A. P.	8 COMUNE (senza abbreviazioni)	9 PROV. (sigla)
	10 VIA O PIAZZA	11 N. CIVICO
DOMICILIO FISCALE (f)	12 C. A. P.	13 COMUNE (senza abbreviazioni)	14 PROV. (sigla)
	15 VIA O PIAZZA	16 N. CIVICO

QUADRO B — DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE (g)

DATI IDENTIFICATIVI	17 COGNOME	18 NOME (senza abbreviazioni)	19 CODICE CARICA (h) 1 2 3 4
	20 SESSO (M o F)	21 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA (i)	22 PROVINCIA DI NASCITA (l)	23 DATA DI NASCITA giorno mese anno
RESIDENZA ANAGRAFICA O, SE DIVERSO, DOMICILIO FISCALE (m)	24 C. A. P.	25 COMUNE (senza abbreviazioni)	26 PROV. (sigla)
	27 VIA O PIAZZA	28 N. CIVICO

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE

Data ....

Parte riservata all'ufficio	È stato attribuito al soggetto il seguente numero di codice fiscale L'IMPIEGATO	35 NUMERO DI CODICE FISCALE

AVVERTENZE

Il modello deve essere presentato dai soggetti diversi dalle persone fisiche non dichiaranti IVA.

Ufficio competente a ricevere le domande è l'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione il soggetto d'imposta ha il domicilio fiscale.

Apposite sanzioni sono previste, a carico del soggetto d'imposta, nel caso di false indicazioni di dati sulla presente domanda.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello.

Le notizie vanno riportate nell'allegato senza alcuna abbreviazione (esempio: GIANCARLO o GIAN CARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C. V. ecc.).

I cognomi ed i nomi devono essere trascritti senza l'indicazione dei titoli onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.

La sigla della provincia è sempre quella automobilistica (per ROMA = RM).

a) Denominazione o Ragione sociale: indicare quella risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto in caso di cognomi e nomi devono essere riportati per ogni socio prima il cognome e poi il nome: non deve essere indicata la natura giuridica della società o ente che risulterà al successivo riquadro 5.

b) Il codice attività deve essere ricercato nella tabella dei codici di attività e deve riferirsi all'attività prevalente.

c) Il codice natura giuridica deve essere ricercato nella seguente tabella:

Codice	NATURA GIURIDICA	Codice	NATURA GIURIDICA
1	Società semplici, irregolari o di fatto.	18	Associazioni non riconosciute e comitati.
2	Società in nome collettivo.	19	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica escluse le comunioni.
3	Società in accomandita semplice.	20	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero con sede dell'amministrazione od oggetto principale dell'impresa in Italia.
4	Società in accomandita per azioni.	21	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero con stabili organizzazioni in Italia compresi quelli che hanno filiali, succursali, agenzie, depositi, od uffici anche se non considerati stabili organizzazioni.
5	Società a responsabilità limitata.	22	Enti pubblici economici.
6	Società per azioni.	23	Enti pubblici non economici.
7	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.	24	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni e simili con o senza personalità giuridica.
8	Altre società cooperative.	25	Enti ospedalieri.
9	Mutue assicuratrici.	26	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale.
10	Consorzi di bonifica.	27	Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo.
11	Consorzi con personalità giuridica.	28	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi.
12	Consorzi senza personalità giuridica.	29	Società, associazioni o enti diversi da quelli sopra indicati.
13	Altri enti ed istituti con personalità giuridica		
14	Associazioni riconosciute.		
15	Fondazioni.		
16	Opere pie e società di mutuo soccorso.		
17	Società di armamento.		

d) Il termine ultimo per l'approvazione del bilancio o rendiconto deve essere indicato da parte delle Società, Associazioni od Enti nei cui confronti tale termine è stabilito per legge o risulta dall'atto costitutivo (esempio: Bilancio al 31 dicembre di ogni anno; termine di approvazione: 4 mesi; indicare « 30/04 »).

e) Sede legale o effettiva: la sede effettiva deve essere indicata ove manchi quella legale; nel caso di soggetto avente sede all'estero e stabile organizzazione in Italia deve essere indicato, nella casella n. 8 « COMUNE », lo Stato estero mentre tutte le altre caselle non devono essere compilate.

f) Domicilio fiscale: va indicato solo se diverso dalla sede legale o effettiva; nel caso di società con sede all'estero il domicilio fiscale coincide con quello della stabile organizzazione in Italia o, in mancanza di questa, con il comune in cui viene esercitata prevalentemente l'attività.

g) I dati riportati nel presente quadro sono relativi al rappresentante legale, se esistente, oppure ad un socio amministratore: in caso di soggetto d'imposta fallito o posto in liquidazione i dati si riferiscono rispettivamente al curatore fallimentare o al liquidatore.

h) Codice carica: se i dati sono relativi al rappresentante legale barrare la casella [1]; se sono relativi al curatore fallimentare (società fallita) barrare la casella [2]; se sono relativi al liquidatore (società posta in liquidazione) barrare la casella [3]; se sono relativi al socio amministratore (*società semplici, irregolari o di fatto*) barrare la casella [4].

i) Comune di nascita: indicare per esteso il comune di nascita; nel caso in cui il luogo di nascita sia in uno Stato estero indicare tale Stato.

l) Provincia di nascita: indicare la sigla automobilistica (per ROMA = RM); in caso di nascita in uno Stato estero, la casella deve essere lasciata in bianco.

m) Residenza anagrafica o, se diverso, domicilio fiscale: il domicilio fiscale normalmente coincide con la residenza anagrafica; è diverso da questo se è stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria. Per i non residenti deve essere indicato il domicilio fiscale in Italia, se esistente, ovvero la residenza anagrafica all'estero.

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITA'

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIE ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitoria e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0850 Altri prodotti alimentari

INDUSTRIE ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio, gas naturali e prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di materiali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro, ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

INDUSTRIE MANIFATTURIERE (E ARTIGIANATO)

- 2000 Macchine agricole e industriali
- 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili
- 2200 Prodotti foto-fono-cinematografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento, di vestiario, arredamento tessile o affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
- 3200 Cuoio e articoli in pelle,
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni ed opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero e riparazioni di ogni tipo
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4012 Prodotti della pesca freschi, congelati e surgelati
- 4013 Prodotti della pesca secchi e conservati
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semi-lavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, olii e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli ed accessori
- 4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
- 4043 Apparecchi radio, televisivi ed elettrodomestici
- 4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli ed articoli sportivi
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
- 4068 Stracci, carta da macero e materiali vari da recupero (esclusi i rottami metallici)
- 4069 Rottami metallici

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini, liquori, bevande e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie ed articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi

Segue: b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
- 4234 Ferramenta e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- 4236 Pianoforti e altri strumenti musicali
- 4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)
- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari di commercio
- 4600 Alberghi e pensioni
- 4610 Ristoranti, bar e pubblici esercizi

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti
- 5400 Comunicazioni

CREDITO, ASSICURAZIONI E SERVIZI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale, imprese finanziarie e di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni
- 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali forniti alle imprese
- 6400 Servizi sanitari pubblici
- 6410 Servizi sanitari privati
- 6420 Servizi di igiene e sanità
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili della vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo
- 6700 Servizi domestici, di assistenza, ricreativi e culturali delle associazioni sociali private e servizi non destinabili alla vendita
- 6800 Servizi forniti alla persona (fotografi, barbieri, tintorie, calzolai e simili)
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

ATTIVITA' PROFESSIONALI

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
- 8200 Medici, psicologi
- 8300 Ostetriche, odontotecnici, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notai
- 8500 Commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici, statistici, economisti e assimilati
- 8800 Fisici, chimici e biologi
- 8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Rappresentanti di commercio, agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

- 9900 Altre attività non incluse tra quelle precedenti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di antropologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di antropologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8477)

Vacanza della cattedra di entomologia agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Catania è vacante la cattedra di entomologia agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8483)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino è vacante la cattedra di storia della filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8484)

Vacanza della cattedra di antropologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è vacante la cattedra di antropologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8485)

Vacanza della cattedra di fisiologia umana presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di fisiologia umana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8486)

Vacanza della cattedra di fisica generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce, è vacante la cattedra di fisica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8481)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese (raddoppio) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8482)

Vacanza della cattedra di statistica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di statistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8525)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8526)

Vacanza della cattedra di storia delle tradizioni volontarie presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di storia delle tradizioni popolari, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8527)

Vacanza della cattedra di geometria II presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di geometria II, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8528)

Vacanza di una cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, è vacante una cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8529)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi del 2 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,55	881,55	881,50	881,55	881,50	881,50	881,65	881,55	881,55	881,55
Dollaro canadese	821,60	821,60	822 —	821,60	821,80	821,65	821,75	821,60	821,60	821,60
Franco svizzero	367,05	367,05	366,80	367,05	367,30	367,05	367,22	367,05	367,05	367 —
Corona danese	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	147,65	147,67	147,60	147,60	147,60
Corona norvegese	167,53	167,53	167,40	167,53	167,50	167,50	167,53	167,53	167,53	167,55
Corona svedese	202,24	202,24	202 —	202,24	202,15	202,22	202,10	202,24	202,24	202,25
Fiorino olandese	361,54	361,54	361,30	361,54	361,27	361,53	361,35	361,54	361,54	361,55
Franco belga	24,95	24,95	24,93	24,95	24,95	24,95	24,935	24,95	24,95	24,95
Franco francese	181,25	181,25	181,20	181,25	181,25	181,20	181,32	181,25	181,25	181,25
Lira sterlina	1533,15	1533,15	1533,25	1533,15	1532,93	1533,10	1533,25	1533,15	1533,15	1533,15
Marco germanico	385 —	385 —	385 —	385 —	384,93	385,05	385,13	385 —	385 —	385 —
Scellino austriaco	54,136	54,136	54,15	54,136	54,15	54,12	54,195	54,136	54,136	54,15
Escudo portoghese	22,85	22,85	22,95	22,85	22,97	22,85	22,90	22,85	22,85	22,85
Peseta spagnola	10,405	10,405	10,41	10,405	10,40	10,40	10,409	10,405	10,405	10,40
Yen giapponese	3,312	3,312	3,31	3,312	3,31	3,31	3,31	3,312	3,312	3,31

Media dei titoli del 2 agosto 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	80,100
Redimibile 3,50 % 1934	98,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
» 5 % (Ricostruzione)	96,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	91,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,300
» 5,50 % » » 1968-83	75,350
» 5,50 % » » 1969-84	73 —
» 6 % » » 1970-85	75,050
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	71,650
» 9 % » » 1975-90	79,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,325
» poliennali 7 % 1978	95,325
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,650
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,150
» » 9 % 1980	88,225
» » 10 % 1981	88,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,60
Dollaro canadese	821,675
Franco svizzero	367,13
Corona danese	147,635
Corona norvegese	167,53
Corona svedese	202,17
Fiorino olandese	361,445
Franco belga	24,942
Franco francese	181,285
Lira sterlina	1533,20
Marco germanico	385,065
Scellino austriaco	54,165
Escudo portoghese	22,875
Peseta spagnola	10,407
Yen giapponese	3,311

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Stipa Sergio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni accademici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Zanella Everardo, direttore della seconda clinica chirurgica dell'Università di Parma è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza che si terrà a Roma il giorno 10 maggio 1977, in sostituzione del prof. Stipa Sergio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1977
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 262

(8322)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 25 marzo 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1975;

Constatato che al n. 50 del citato elenco è stato erroneamente riportato il nominativo Giullio Meina Adriano anziché Gillio Meina Adriano;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 50 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 25 marzo 1977, leggasi Gillio Meina Adriano anziché Giullio Meina Adriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(8555)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trani (Bari).

(8495)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cormons (Gorizia).

(8496)

OSPEDALE GERIATRICO E GERONTOLOGICO « G. B. GIUSTINIAN » DI VENEZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e due posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venezia.

(8497)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente medico chirurgo addetto al servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(8574)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario direttore e un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(8509)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(8573)

OSPEDALE « SS.MO ROSARIO » DI VENAFRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(8576)

OSPEDALE CIVILE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario direttore e un posto di aiuto coadiutore del centro trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di fisioterapia annesso al servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(8577)

OSPEDALE CIVILE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Gli aspiranti al posto devono espressamente dichiarare nella domanda di ammissione la loro disponibilità ad operare a « tempo pieno » ed in altre strutture ospedaliere sanitarie del territorio consortile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiorenzuola d'Arda.

(8578)

OSPEDALI UNITI DI ORTE

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Orte (Viterbo).

(8565)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Legnano (Milano).

(8575)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorso ad un posto di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(8579)

OSPEDALE CIVILE «E. MUSCATELLO» DI AUGUSTA

Concorso a due posti di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Augusta (Siracusa).

(8572)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DECOLLATO-ANDOSILLA» DI CIVITA CASTELLANA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (direzione amministrativa) dell'ente in Civita Castellana (Viterbo).

(8567)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(8586)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(8571)

OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casalpusterlengo (Milano).

(8568)

OSPEDALE «S. BARTOLOMEO» DI SARZANA

Concorso ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(8503)

OSPEDALE CIVILE «G. BERNABEO» DI ORTONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(8501)

OSPEDALE «SS. COSIMO E DAMIANO» DI PESCIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e guardia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e guardia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(8502)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(8388)

OSPEDALE CIVILE «ALTO GARDA E LEDRO» DI ARCO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Arco (Trento).

(8505)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI VENOSA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(8504)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772130)